REGOLAMENTO (CEE) N. 3502/83 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1983

che rettifica le versioni in lingua danese, tedesca ed italiana del regolamento (CEE) n. 1108/82, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1595/83 [2], in particolare l'articolo 63, paragrafo 2, lettera a),

considerando che i metodi di analisi comunitari applicabili nel settore del vino sono stati determinati dal regolamento (CEE) n. 1108/82 della Commissione [3]; che, per garantire l'applicazione uniforme di tale regolamento in tutta la Comunità, occorre rettificare un errore materiale in talune versioni linguistiche;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nelle versioni danese, tedesca e italiana, il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1108/82 è sostituito rispettivamente dai testi seguenti:

« 2. På de områder, hvor der fastsættes referencemetoder og sædvanligt anvendte metoder, har de resultater, der opnås ved anvendelsen af referencemetoderne, forrang ».

« 2. Auf den Gebieten, für welche Referenzmethoden und gebräuchliche Methoden festgesetzt werden, haben die mit den Referenzmethoden gewonnenen Ergebnisse Vorrang ».

« 2. Per le materie per le quali sono fissati metodi di riferimento e metodi usuali, prevalgono i risultati ottenuti applicando i metodi di riferimento ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 48.
(3) GU n. L 133 del 14. 8. 1982, pag. 1.